



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO


in funzione di giudice del lavoro,  
in persona del Dr. Mauro Ianigro,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)

nella causa iscritta al n. 194 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022  
vertente

TRA



tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti estesa in calce al ricorso introduttivo telematico dagli Avv.ti Mauro Sandri, C.F. SNDMRA53L25D704M, del Foro di Milano, PEC mauro.sandri@milano.pecavvocati.it e Olav Gianmaria Taraldsen, C.F. TRLLGN88S04L736M, del Foro di Milano, PEC: o.g.taraldsen@milano.pecavvocati.it, fax 02.36569999, elettivamente domiciliati, per tutti gli effetti di legge, presso lo studio dei difensori in Milano, via Benedetto Marcello n. 48, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai suindicati indirizzi PEC;

RICORRENTE

E

MINISTERO ISTRUZIONE (C.F. = 80185250588),  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VITERBO (C.F. = 91009730598)  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi  
RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. = 80078750587),  
in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Carolla (C.F. CRLSVT71S18H223O - e-mail salvatore.carolla@inps.it; PEC: avv.salvatore.carolla@postacert.inps.gov.it; fax n.0746.275333), in virtù di procura generale alle liti 21.07.2015 per atti notaio P. Castellini di Roma Rep. n°80974 Racc. 21569 (doc. n.1) e con esso elettivamente domiciliato presso la locale Sede INPS, in 01100 – Viterbo, Via Giacomo Matteotti n.27;

CHIAMATO IN CAUSA


OGGETTO: sospensione dal servizio e retribuzioni.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.2.2022 i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere docenti in servizio presso diversi istituti della Provincia di Viterbo; di essere stati tutti sospesi dal servizio e dalla retribuzione nel mese





P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio,  
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:  
decidendo sul ricorso proposto da

nei confronti del MINISTERO ISTRUZIONE, preso atto della emissione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, preso altresì atto della conseguente cessazione di efficacia dei provvedimenti di sospensione dal servizio adottati nei confronti dei ricorrenti dagli istituti scolastici di rispettiva appartenenza, dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande di reintegrazione/riassunzione dei ricorrenti in servizio e condanna il Ministero convenuto alle corresponsione, in loro favore delle retribuzioni spettanti per il periodo intercorrente tra le date di sospensione a quelle di riammissione in servizio, oltre gli oneri previdenziali;  
respinge ogni altra domanda;  
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.  
Viterbo li, 17 maggio 2023

IL GIUDICE DEL LAVORO  
*Dr. Mauro LANIGRO*

